

Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

(1999/C 14/05)

Nel seguente decreto ministeriale sono previste le misure che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva in oggetto:

Decreto sull'esercizio dei diritti televisivi per manifestazioni di grande interesse sociale

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, e dell'articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla radiotelevisone, cfr. decreto n. 138 del 19 febbraio 1998, si dispone quanto segue:

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Il presente decreto riguarda l'esercizio di diritti esclusivi da parte delle emittenti televisive per manifestazioni di grande interesse sociale.

2. Per simili manifestazioni non è consentito esercitare i diritti esclusivi in modo tale da impedire a una cospicua percentuale della popolazione di seguirle in diretta o in differita su un canale televisivo gratuito.

- 2) i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;
- 3) i campionati mondiali ed europei di palla a muro (uomini e donne): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;
- 4) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini);
- 5) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di palla a muro (donne).

2. Per le summenzionate manifestazioni, le disposizioni sull'esercizio dei diritti esclusivi si applicano alla loro telediffusione parziale e integrale.

Manifestazioni di grande interesse sociale

Articolo 2

1. Nel presente decreto s'intende per «manifestazione di grande interesse sociale» una gara sportiva rispondente ad almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) deve interessare anche altre persone oltre a quelle che seguono normalmente in televisione quella specialità sportiva;
- 2) deve rientrare in una specialità sportiva che occupi tradizionalmente una posizione centrale nella cultura sportiva danese;
- 3) deve essere seguita in genere da un pubblico numeroso.

Articolo 3

1. Sono ritenute di grande interesse sociale le seguenti manifestazioni:

- 1) le Olimpiadi estive e invernali, per tutto il loro svolgimento;

L'esercizio di diritti televisivi

Articolo 4

1. Si ritiene che sia stato impedito a una cospicua percentuale della popolazione di seguire una manifestazione su un canale televisivo gratuito se non si verificano i seguenti casi:

- 1) la manifestazione viene trasmessa su uno o più canali televisivi che possono essere ricevuti da almeno il 90 % della popolazione senza costi supplementari per l'acquisto d'impianti tecnici quali, per esempio, un collegamento via satellite o via cavo ad un'installazione aerea collettiva;
- 2) la ricezione della trasmissione della manifestazione non costa allo spettatore più di 25 DKK al mese, oltre al canone televisivo e al collegamento a un'installazione aerea collettiva.

Articolo 5

1. Le emittenti che non siano in grado di ottemperare alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, cfr. articolo 4, e che abbiano acquisito i diritti esclusivi per le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3 del presente decreto possono esercitare tali diritti soltanto se, mediante accordi contrattuali con altre emittenti televisive o ricorrendo ad altri mezzi adeguati, possono assicurare di non impedire ad una cospicua per-

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

tuale della popolazione di seguire tali manifestazioni in diretta o in differita sui canali televisivi gratuiti.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano se l'emittente interessata può dimostrare che nessun'altra emittente o gruppo di emittenti in grado di soddisfare alla condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è disposta(o) ad accettare un accordo di attribuzione o di cessione dei diritti a ragionevoli condizioni commerciali.

3. Le emittenti a cui sia stato proposto un accordo di cessione dei diritti o un altro accordo contrattuale ai sensi del paragrafo 1 manifestano per iscritto il loro interesse al proponente non oltre 14 giorni dopo aver ricevuto l'offerta scritta, comprendente informazioni specifiche sulla manifestazione, compresi il luogo e la data, ed il prezzo richiesto.

Articolo 6

1. Di norma, le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono trasmesse in diretta. È consentito trasmetterle in differita se ciò sia dovuto a cause oggettive, per esempio se:

- 1) la manifestazione si svolge di notte (tra la mezzanotte e le 6), ora danese;
- 2) la manifestazione comprende vari eventi concomitanti, come per esempio alle Olimpiadi;
- 3) la trasmissione in diretta comporterebbe la trasmissione in differita di un'altra manifestazione di grande interesse sociale.

2. Di norma, la trasmissione in differita di una manifestazione di grande interesse sociale ha luogo entro il giorno successivo alla data in cui essa si è svolta.

3. Il presente articolo non si applica ai casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2.

Altre disposizioni

Articolo 7

Se, in caso di vendita o di attribuzione dei diritti televisivi per le manifestazioni d'interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sorga una controversia sul prezzo di tali diritti, una delle parti o un'autorità giudiziaria o amministrativa può chiedere al Consiglio in materia di concorrenza di esprimere un parere, a norma della legge sulla concorrenza, riguardo alla stima del prezzo in oggetto in base alle condizioni prevalenti sul mercato concorrenziale.

Articolo 8

Il presente decreto può formare oggetto di modifiche previ contatti con le parti interessate, in particolare con le organizzazioni sportive e le emittenti televisive.

Trasgressioni

Articolo 9

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è passibile di ammenda.

2. Le società ecc. (persone giuridiche) possono essere passibili di sanzioni ai sensi del capitolo 5 del Codice penale.

Articolo 10

1. A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, della legge sulla radiotelevisiva, la concessione di diritti di trasmissione via satellite o di collegamento via cavo in settori comprendenti più di un'area locale può essere ritirata nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

2. A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, della legge sulla radiotelevisiva, la concessione di diritti di trasmissione televisiva locale può essere ritirata a titolo temporaneo o permanente nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge o le condizioni inerenti alla concessione dei diritti, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

Entrata in vigore

Articolo 11

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1998 e si applica agli accordi sull'esercizio di diritti esclusivi conclusi dopo il 30 luglio 1997, relativi a manifestazioni successive alla data del 1° dicembre 1998.

Ministero della cultura, 19 novembre 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN